

38

Il Sole 24 Ore Mercoledì 10 Novembre 2021 - N.309

## Norme &amp; Tributi

## Istanze per il fondo perduto start up ma il contributo attende l'ok della Ue

## Aiuti anti-Covid

Istanze fino al 9 dicembre  
Percentuale spettante  
in base alle richieste arrivateBeneficio per le imprese  
con partita Iva dal 2018  
ma operative dal 2019

## Giorgio Gavelli

È possibile da ieri 9 novembre la presentazione dell'istanza del contributo a fondo perduto start up in base all'articolo 1-ter del Dl 41/2021 (decreto Sostegni). Il provvedimento 305784/2021 delle Entrate fa seguito alla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» (avvenuta il 5 novembre) del decreto del ministero dell'Economia del 10 settembre 2021, contenente le disposizioni at-

tive di questo contributo a fondo perduto (Cfp).  
La norma prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, dell'importo massimo di mille euro, a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa (residenti o stabiliti nello Stato) che hanno attivato la partita Iva nel corso del 2018, ma con attività effettivamente iniziata in base alle risultante del Registro Imprese nel 2019, purché non cessati alla data del 23 marzo scorso.

Con la conversione del Dl 41/2021 sono stati, infatti, stanziati 20 milioni per questo contributo. In quanto, a tali soggetti, non è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto «Sostegni 1» nella sua misura canonica, in virtù del fatto che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non si presenta inferiore almeno del 30% di quello dell'anno 2019.

L'istanza richiede una dichiarazione in tal senso e individuali, quali requisiti indispensabili, la dichiara-

zione che il richiedente sia un soggetto diverso dagli enti pubblici ex articolo 74 del Tuir e dagli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del Tuir, e che ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente (2019) non siano superiori a 10 milioni.

Per il resto il modello ricalca quello relativo agli ultimi contributi a fondo perduto riconosciuti, compresa la scelta tra accreditato conto corrente o credito da utilizzare in compensazione.

Oramai «tipica» è anche la dichiarazione che il soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto faccia parte di impresa unica, gli altri soggetti «collegati», non abbiano superato i limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del «Quadro temporaneo Covid-19» della Commissione Ue, con il rispetto dei relativi requisiti.

L'istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale «Fat-

ture e corrispettivi» del sito internet dell'Agenzia e può essere presentata sino al 9 dicembre, senza alcun click day. Infatti, solo successivamente alla scadenza le Entrate stabiliranno, con proprio provvedimento, la percentuale di spettanza del contributo a fondo perduto per ogni richiedente, in relazione al rapporto tra l'ammontare delle risorse richieste rispetto a quelle stanziate (20 milioni di euro).

Solo dopo l'avvenuta comunicazione di riconoscimento del contributo, riportata nell'area riservata di consultazione nel portale «Fature e corrispettivi», verrà erogata la somma o si renderà disponibile per la compensazione il corrispondente credito d'imposta, anche se va considerato, come ricorda espressamente il provvedimento, che l'erogazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, della quale verrà data comunicazione sul sito Internet delle Entrate.

#REPUBBLICA QUOTIDIANA

NT+  
NT-FISCO  
SPECIALE / Volata finale  
per i modelli Redditi 2021

La volata finale per la scadenza del 30 novembre relativa alla trasmissione dei

modelli Redditi 2021 con la raccolta degli articoli sulle principali novità. La versione integrale dell'articolo su: [ntplusfisco.ilssole24ore.com/speciali](https://ntplusfisco.ilssole24ore.com/speciali)

## Commercialisti, slitta a fine febbraio il voto sul Consiglio nazionale

## Professioni

La Giustizia chiede ai vertici un parere sui tempi prima di emanare il decreto

## Federica Micardi

Le elezioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, previste per il 13 gennaio, saranno prorogate.

Il direttore generale del dipartimento Affari di Giustizia del ministero della Giustizia, Giovanni Mimmo, l'8 novembre, ha scritto al Consiglio nazionale, ricordando che il rinnovo dei vertici nazionali dovrà essere fatto dagli Ordini che risulteranno vincitori dalle elezioni attualmente sospese in attesa che si pronomi il Consiglio di Stato il 18 novembre. La Giustizia propone come possibile data «entro la fine di febbraio 2022» quando, secondo il ministero, con ragionevole probabilità sarà stata completata la procedura elettorale per il rinnovo dei consigli territoriali.

Come anticipato sul Sole 24 Ore del 5 novembre la Giustizia interviene nella querelle elettorale, sollecitata da alcuni Ordini e dallo stesso Consiglio, per scandire con chiarezza gli step elettorali.

Nella comunicazione il ministero ha conosciuto il Consiglio nazionale quale interlocutore di riferimento, gli chiede un parere sulla possibile collocazione temporale del rinvio, sollecitando una risposta in tempi brevi per consentire

«l'adozione del relativo decreto della signora ministra». Spettando infatti alla ministra Marta Cartabia stabilire la data per le elezioni nazionali dei commercialisti, è invece compito del Consiglio indire quelle territoriali. Queste ultime sono state sospese dal Tar Lazio in via cautelare perché un commercialista ha presentato ricorso contro la delibera del Consiglio che aveva previsto le elezioni locali a novembre, ritenendo il Consiglio decaduto per fine mandato. In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato - che ha fissato per la discussione collegiale la Camera di Consiglio del 18 novembre 2021 - la Giustizia fa la sua mossa.

Secondo il ministero l'articolo 25 del Dlgs 139/2005, che delinea il meccanismo elettivo per la categoria, è fondato su gradi successivi e concatenati di rappresentatività, sul piano territoriale e sul successivo piano nazionale e ciò implica la necessità che l'elezione del Consiglio nazionale - in quanto di secondo grado - avvenga fisiologicamente in un momento successivo a quello degli organi territoriali.

Ma non è tutto. La Giustizia ricorda che anche il Consiglio di Stato, sezione II, il 12 ottobre 2016, affare 187 ha ritenuto che per non generare distorsioni nel sistema della rappresentatività debbano essere i consigli territoriali rinnovati ad eleggere i rappresentanti nazionali. La proroga arriva sul filo di lana. Il 12 novembre sarebbe il termine per la presentazione delle liste dei candidati al ministero, che deve essere fatta 60 giorni prima del voto.

#REPUBBLICA QUOTIDIANA

## Indebita compensazione, concorso del sindaco per il credito Iva fittizio

## Cassazione

Responsabilità per il parere favorevole all'acquisto del ramo d'azienda

Laura Ambrosi  
Antonio Iorio

L'attestazione da parte del sindaco di operazioni sociali, che presuppone la conoscenza della fittizietà del credito Iva, rischia di coinvolgerlo in concorso nel reato di indebita compensazione. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 40324/2021.

Il Tribunale del riesame confermava le misure coercitive applicate dal gip nei confronti del presidente del collegio sindacale di una società. Secondo la tesi accusatoria, il professionista nella sua qualità di presidente del collegio sindacale aveva espresso parere favorevole alla delibera di acquisto di un ramo di azienda, che includeva un credito Iva inesistente, successivamente compensato. Veniva quindi ritenuto responsabile in concorso, tra l'altro, del reato di indebita compensazione (articolo 10-quarter Dlgs 74/2000).

Ricorreva così in Cassazione lamentando, in sintesi, l'impossibilità di rilevare l'inesistenza del credito. In sostanza, il presidente del collegio sindacale non poteva ritenersi responsabile per il semplice avallo dell'acquisto del ramo di azienda.

La Suprema corte, confermando la misura cautelare, ha innanzitutto spiegato che la condotta di un componente del collegio sindacale può assumere rilievo nel reato di indebita compensazione (articolo 10-quarter del Dlgs 74/2000) quale parteci-

pazione e titolo di concorso. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, può sussistere il concorso del terzo/consulente fiscale. A tal fine, rilevano le condotte di agevolazione o di mero rafforzamento della volontà dell'autore principale. La partecipazione morale nelle sue varie forme del mandato, l'incitamento o l'agevolazione in genere (Sezioni Unite 4576/2003, 3625/2013).


Il collegio sindacale, nello specifico, può confortare le scelte degli organi sociali o contrario attivarsi per impedire le operazioni ritenute illegittime. Peraltro, l'organo di controllo è responsabile sia della verità delle attestazioni sia solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto grazie alla corretta vigilanza. Pertanto, il sindaco di una società che esprime parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente, assume una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi e di rafforzamento del proposito criminoso.

In ogni caso, per configurare tale responsabilità occorre la consapevolezza della inesistenza del credito, sia della strumentalità per il successivo utilizzo in compensazione. Secondo la Cassazione i giudici del riesame avevano ravvisato la consapevolezza del sindaco, da una serie di elementi, tra i quali la mancanza del credito Iva nell'atto di vendita sottoscritto, che faceva riferimento solo ad attrezzature, l'assenza del certificato dei carichi fiscali pendenti e il basso prezzo di vendita rispetto al valore del solo credito.

Dalle intercettazioni ambientali emergeva la probabile consapevolezza di alcune criticità del credito. Da qui la conferma della misura.

#REPUBBLICA QUOTIDIANA

**CRIERI**  
VESTIAMO DIAMANTI



BOGOTÀ 1996

© @CRIERI\_OFFICIAL | f @CRIERIOFFICIAL

CRIERIL.COM | VIA MONTE NAPOLEONE, 19 MILAN

# Commercialisti, slitta a fine febbraio il voto sul Consiglio nazionale

Federica Micardi

La Giustizia chiede ai vertici un parere sui tempi prima di emanare il decreto Le elezioni del Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti**, previste per il 13 gennaio, saranno prorogate. Il direttore generale del dipartimento Affari di Giustizia del ministero della Giustizia, Giovanni Mimmo, l' 8 novembre, ha scritto al Consiglio nazionale, ricordando che il rinnovo dei vertici nazionali dovrà essere fatto dagli Ordini che risulteranno vincitori dalle elezioni attualmente sospese in attesa che si pronunci il Consiglio di Stato il 18 novembre. La Giustizia propone come possibile data «entro la fine di febbraio 2022» quando, secondo il ministero, con ragionevole probabilità sarà stata completata la procedura elettorale per il rinnovo dei consigli territoriali. Come anticipato sul Sole 24 Ore del 5 novembre la Giustizia interviene nella querelle elettorale, sollecitata da alcuni Ordini e dallo stesso Consiglio, per scandire con chiarezza gli step elettorali. Nella comunicazione il ministero, nel riconoscere il Consiglio nazionale quale interlocutore di riferimento, gli chiede un parere sulla possibile collocazione temporale del rinvio, sollecitando una risposta in tempi brevi per consentire «l' adozione del relativo decreto della signora ministra». Spetta infatti alla ministra Marta Cartabia stabilire la data per le elezioni nazionali dei **commercialisti**, è

invece compito del Consiglio indire quelle territoriali. Queste ultime sono state sospese dal Tar Lazio in via cautelare perché un commercialista ha presentato ricorso contro la delibera del Consiglio che aveva previsto le elezioni locali a novembre, ritenendo il Consiglio decaduto per fine mandato. In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato - che ha fissato per la discussione collegiale la Camera di Consiglio del 18 novembre 2021 - la Giustizia fa la sua mossa. Secondo il ministero l' articolo 25 del Dlgs 139/2005, che delinea il meccanismo elettivo per la categoria, è fondato su gradi successivi e concatenati di rappresentatività, sul piano territoriale e sul successivo piano nazionale e ciò implica la necessità che l' elezione del Consiglio nazionale - in quanto di secondo grado - avvenga fisiologicamente in un momento successivo a quelle degli organi territoriali. Ma non è tutto. La Giustizia ricorda che anche il Consiglio di Stato, sezione II, il 12 ottobre 2016, affare 187 ha ritenuto che per non generare distorsioni nel sistema della rappresentatività debbano essere i consigli territoriali rinnovati ad eleggere i rappresentanti nazionali. La proroga arriva sul filo di lana, il 13 novembre sarebbe scaduto il termine per la presentazione delle liste dei candidati al ministero, che deve essere fatta 60 giorni prima del voto. © RIPRODUZIONE RISERVATA.